

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE DEL GAS NATURALE, MODELLO AD-2, PER L'ANNO D'IMPOSTA 2016

PREMESSA

L'art. 26, del testo unico delle accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche (d'ora in avanti denominato "testo unico"), concernente disposizioni particolari per il gas naturale, individua al comma 7 i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa ed agli adempimenti connessi. Tali soggetti devono presentare la dichiarazione prevista dal comma 13 del medesimo art. 26, al fine di fornire tutti gli elementi necessari per l'accertamento e la liquidazione del debito d'imposta.

Il gestore della rete di gasdotti nazionale, su propria richiesta, può rientrare tra i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa relativa al gas naturale impiegato per il vettoriamento del prodotto, come previsto dal comma 8 dell'articolo in parola. In tal caso, è tenuto alla presentazione della dichiarazione annuale in qualità di soggetto obbligato, ma limitatamente all'accertamento e alla liquidazione delle suddette quantità.

I soggetti obbligati che devono presentare la dichiarazione annuale prevista dal predetto comma 13, vengono distinti in relazione all'attività svolta o all'impiego cui destinano il gas, in coerenza con le tipologie indicate dai suddetti commi 7 e 8:

- Vendita al consumatore finale/servizio di default;
- Uso proprio;
- Vettoriamento.

Il comma 14, del ripetuto art. 26, individua quei soggetti, diversi dai soggetti obbligati in quanto svolgono attività di vettoriamento del gas naturale, che sono tenuti a fornire i dati riepilogativi del gas naturale trasportato e distribuito per conto dei soggetti obbligati mediante la presentazione di una dichiarazione annuale riepilogativa.

In relazione alle suddette distinzioni, il modello AD-2 di riferimento per la dichiarazione annuale fissa le modalità di rappresentazione dei dati richiesti per l'accertamento del debito d'imposta e per la conseguente determinazione del conguaglio e delle rate di acconto, da parte dei diversi soggetti obbligati, nonché per il riepilogo delle quantità di gas naturale trasportato e distribuito, da parte dei soggetti che svolgono l'attività di vettoriamento.

Si fa presente che, in base alle informazioni sulla tipologia del soggetto tenuto all'adempimento dichiarativo, che saranno da questi inserite nella procedura informatica per la compilazione e l'invio della dichiarazione, la procedura stessa evidenzia i quadri ritenuti, in linea di massima, più appropriati.

Ovviamente, la selezione proposta dalla procedura informatica è puramente indicativa e non perentoria, non potendo selezionare puntualmente i soggetti dichiaranti in base alle generiche informazioni inserite.

In relazione a ciò si segnala che la compilazione dell'allegato concernente l'elenco dei propri fornitori, proposto indifferentemente per i soggetti obbligati, non è dovuta dai gestori delle infrastrutture per lo stoccaggio, il trasporto e la distribuzione del gas naturale, anche quando siano essi stessi soggetti obbligati per gli usi propri (consumo di gas naturale connesso e necessario alle attività di stoccaggio - Circolare n. 37/D/2007, paragrafo 5.3.2.) o per l'attività di vettoriamento (consumo di gas naturale impiegato per il vettoriamento del prodotto).

Il modello della dichiarazione annuale, così come le modalità di compilazione, sono sostanzialmente rimasti immutati rispetto a quanto realizzato per il 2013 e illustrato con la nota n. 92853 del 7 agosto 2013, integrata dalla nota n. 127213 del 4 novembre 2013 (pubblicate nel sito internet di questa Agenzia, nella sezione Accise – Circolari, Determinazioni e Norme – 2013), con gli aggiornamenti evidenziati nelle istruzioni relative alla precedente versione.

La dichiarazione annuale dei soggetti obbligati ha per oggetto il gas naturale fatturato, quello impiegato per usi propri che non prevedono fatturazione, nonché tutti i consumi dello stesso - anche irregolari - di cui il dichiarante ha conoscenza. In relazione a ciò sono rappresentate in un unico modello tanto le esigenze erariali, con i dati riguardanti l'accisa, quanto le esigenze delle regioni, con i dati analitici per la determinazione dell'addizionale regionale e dell'imposta regionale sostitutiva, istituite per le sole Regioni a statuto ordinario dal Decreto Legislativo del 21 dicembre 1990 n. 398.

1. GENERALITÀ

Il modello di dichiarazione si compone delle seguenti sezioni:

- un frontespizio comune a tutti i soggetti tenuti all'adempimento dichiarativo (*Soggetto obbligato - Soggetto non obbligato*);
- un prospetto annuale del gas naturale movimentato (quadri "A-GAS NATURALE INTRODOTTO" - "B-GAS NATURALE ESTRATTO");
- un prospetto annuale del gas naturale commercializzato dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa (quadro "D-GAS NATURALE VENDUTO");
- un prospetto annuale del gas naturale fatturato o impiegato per ambito comunale (quadri "E-GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO SENZA PAGAMENTO DI ACCISA" - "F- GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO PER FASCE CLIMATICHE" - "G-TOTALE GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO");
- un prospetto delle rettifiche di fatturazione per ambito comunale (quadro "H-RETTIFICHE DI FATTURAZIONE");
- un prospetto di liquidazione dell'accisa per ambito provinciale (quadro "I-LIQUIDAZIONE DELL'ACCISA");
- un prospetto di riepilogo e saldo dell'accisa, per ambito provinciale (quadro "L-RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA");
- un prospetto di liquidazione dell'addizionale regionale per ambito provinciale (quadro "M-LIQUIDAZIONE DELL'ADDIZIONALE REGIONALE");

- un prospetto di riepilogo e saldo dell'addizionale regionale, per ambito provinciale (quadro "N-RIEPILOGO E SALDO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE");
- un prospetto di liquidazione dell'imposta regionale sostitutiva per ambito provinciale (quadro "O-LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA");
- un prospetto di riepilogo e saldo dell'imposta regionale sostitutiva, per ambito provinciale (quadro "P-RIEPILOGO E SALDO DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA");
- un allegato concernente l'elenco dei clienti agevolati per ambito provinciale;
- un allegato, concernente l'elenco dei propri fornitori.

In relazione all'attività svolta dal dichiarante nel settore del gas naturale, dovranno essere compilati alcuni dei suddetti prospetti, coerentemente alla realtà operativa che deve essere rappresentata, per fornire tutti gli elementi necessari all'accertamento del debito d'imposta (art. 26, comma 13, del testo unico), oppure per riepilogare le movimentazioni del prodotto (art. 26, comma 14, del testo unico).

In linea generale, si indicano i prospetti di competenza in base alla qualifica del soggetto ed all'attività svolta:

Tipo operatore	Attività/Tipo impianto	Quadri
Soggetto obbligato	Vendita al consumatore finale, Servizio di default	D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P Elenco clienti agevolati Elenco propri fornitori
	Uso proprio	A, B, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P Elenco propri fornitori
	Vettoriamento	A, B, G, I, L
Soggetto non obbligato	Vettoriamento, Coltivazione, Rigassificazione, Stoccaggio	A, B

Come accennato in premessa, in relazione a quanto previsto dai commi 8 e 14 del citato art. 26, il gestore della rete di gasdotti nazionale, che svolge l'attività di trasporto del gas naturale per conto dei soggetti obbligati e in relazione alla quale è tenuto a fornire i dati della sola movimentazione fisica del prodotto trasportato (quadri "A" e "B"), può essere considerato esso stesso soggetto obbligato relativamente al solo gas impiegato nella propria attività di vettoriamento.

In tale evenienza, può essere presentata un'unica dichiarazione annuale, in qualità di soggetto obbligato per vettoriamento, contenente sia i dati della movimentazione del gas richiesti dal comma 14, che i quantitativi assoggettati ad accisa per il particolare uso proprio di cui al comma 8 e, conseguentemente, la liquidazione ed il riepilogo e saldo dell'accisa (quadri "G", "I" e "L"). Non è dovuta la compilazione dell'elenco propri fornitori.

2. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio vanno forniti i dati identificativi del dichiarante in relazione alla realtà operativa rilevante per l'adempimento in parola.

Viene richiesto di specificare la propria operatività in relazione alle seguenti distinzioni:

Soggetto obbligato, il cui modello dichiarativo viene proposto sulla base di un ulteriore distinguo:

- Vendita al consumatore finale/servizio di default**, che comporta la compilazione dei quadri utili a fornire i dati relativi al gas naturale fatturato ai consumatori nelle diverse tipologie di impiego, per l'accertamento e liquidazione dell'accisa, dell'addizionale regionale e dell'imposta sostitutiva; nonché la compilazione dell'allegato per l'indicazione dei clienti agevolati e l'allegato per l'indicazione dei propri fornitori (per il servizio di default si veda quanto indicato nella nota n. 27290 del 14 marzo 2013);
- Uso proprio**, che comporta la compilazione dei quadri utili a fornire i dati relativi al gas naturale ricevuto, del consumo nelle diverse tipologie di impiego, per l'accertamento, liquidazione, riepilogo e saldo dell'accisa, dell'addizionale regionale e dell'imposta sostitutiva; nonché la compilazione dell'allegato per l'indicazione dei propri fornitori;
- Vettoriamento**, che comporta la compilazione dei quadri utili a fornire i dati relativi alla movimentazione gas naturale, al consumo per uso proprio nell'attività di vettoriamento, all'accertamento, liquidazione, riepilogo e saldo dell'accisa sui quantitativi consumati per uso proprio.

Soggetto non obbligato, tenuto a fornire i dati relativi al gas naturale trasportato e distribuito per conto dei soggetti obbligati, mediante la compilazione dei quadri del prospetto del gas naturale movimentato.

Va inoltre indicato:

- il "Codice Accisa" o il "Codice Ditta" identificativo (i primi 4 caratteri alfanumerici "IT00" sono prestampati, pertanto devono essere inseriti i rimanenti 9 caratteri);
- la denominazione della ditta;
- l'ubicazione (comune e indirizzo) della sede, ovvero dell'impianto.

La dichiarazione prevede anche l'indicazione della denominazione e della sede dell'Ufficio delle Dogane che ha rilasciato il codice.

Come periodo è prestampato l'anno di imposta 2016.

Va infine indicato il luogo (comune e indirizzo) presso cui sono depositate le scritture contabili.

3. GAS NATURALE INTRODOTTO

Nel quadro A-GAS NATURALE INTRODOTTO del prospetto annuale del gas naturale movimentato, vanno indicate le quantità (valori non negativi) in metri cubi di gas naturale introdotto negli impianti attraverso i punti di immissione o prelievo.

Relativamente a ciascun punto di immissione o prelievo vanno indicati:

- comune, provincia e indirizzo del punto di immissione o prelievo;
- metri cubi di gas naturale provenienti da propri pozzi;
- metri cubi di gas naturale provenienti da altre fonti (ad esempio ricavato da processi industriali);
- “Codice identificativo” del/i fornitore/i nazionale/i e relativi metri cubi introdotti;
- “Codice identificativo” del/i fornitore/i U.E. e relativi metri cubi introdotti;
- metri cubi di gas naturale provenienti da fornitori extra U.E.;
- totale metri cubi introdotti.

Per “Codice identificativo” si intende il codice accisa, il codice ditta, la partita IVA o il codice fiscale.

Per il gas naturale proveniente da fornitori nazionali e U.E. bisogna utilizzare un rigo relativo al punto di immissione o prelievo per ciascun fornitore. Per ciascun punto di immissione o prelievo si potranno indicare una sola volta i metri cubi introdotti da propri pozzi, da altre fonti, da fornitori extra U.E. e totali.

Nel caso in cui il punto di immissione in rete consenta il transito di gas naturale di provenienza tanto U.E. che Extra U.E., se la provenienza del prodotto non è nota, si può indicare il quantitativo nella colonna U.E. omettendo il Codice identificativo del fornitore e sostituendolo con la dicitura “per operatore che esercisce la rete di introduzione del prodotto dall'estero”.

Nel rigo “TOTALI” andranno riportati, per colonna, i totali generali del quadro: detto rigo andrà quindi utilizzato una sola volta.

4. GAS NATURALE ESTRATTO

Nel quadro B-GAS NATURALE ESTRATTO del prospetto annuale del gas naturale movimentato, vanno indicate le quantità (valori non negativi) in metri cubi di gas naturale:

- estratto verso altri impianti (tipologia di estrazione “A”);
- estratto verso i consumatori finali per conto dei soggetti obbligati al pagamento dell'accisa (tipologia di estrazione “B”).

Per la tipologia di estrazione “B”, andrà indicato il Codice identificativo dei soggetti obbligati per conto dei quali il gas naturale è stato distribuito.

Nel rigo “TOTALE” andrà riportato il totale generale del quadro.

5. GAS NATURALE VENDUTO

Nel quadro D-GAS NATURALE VENDUTO del prospetto annuale del gas naturale commercializzato vanno indicate le quantità (valori non negativi) in metri cubi di gas naturale:

- venduto a soggetti che gestiscono impianti (tipologia di vendita “C”);
- venduto ad altri soggetti obbligati (tipologia di vendita “D”);
- venduto ai consumatori finali (tipologia di vendita “E”);
- venduto a clienti UE (tipologia di vendita “F”);
- venduto a clienti extra UE (tipologia di vendita “G”);
- venduto a mezzo di contenitori di stoccaggio (tipologia di vendita “H”).

È obbligatoria l’indicazione del Codice identificativo (codice accisa, codice ditta, partita IVA o codice fiscale) dell’acquirente per le tipologie di vendita “C”, “D” e “H”, o di quello del distributore attraverso il quale avviene la fornitura di gas naturale ai consumatori finali per la tipologia di vendita “E”.

Per le tipologie di vendita “F” e “G” deve essere indicata la sigla del Paese comunitario o di quello extra comunitario.

Nel rigo “TOTALE” va riportato il totale generale del quadro.

6. GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO

Tale prospetto si compone di tre quadri:

- quadro E-GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO SENZA PAGAMENTO DI ACCISA, che comprende le tipologie di consumo esenti dal pagamento dell’accisa e tipologie escluse dal campo di applicazione dell’accisa;
- quadro F-GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO PER FASCE CLIMATICHE, che comprende le tipologie di consumo assoggettate tanto all’accisa quanto all’addizionale regionale, la cui compilazione è utile laddove la regione a statuto ordinario abbia determinato le aliquote della addizionale in base a più fasce climatiche, per cui è necessaria la suddivisione dei consumi nelle rispettive fasce per la corretta applicazione dell’addizionale

regionale. Considerato che la rappresentazione dei consumi per ambito comunale confluisce nel corrispondente quadro per la liquidazione dell'addizionale su base provinciale, è dovuta la compilazione di questo quadro per ogni comune appartenente ad una provincia nella quale siano state fissate le suddette differenziazioni di aliquota, indicando la fascia appropriata. Se invece le aliquote dell'addizionale risultano costanti in tutto il territorio provinciale, la suddivisione in fasce climatiche può essere del tutto omessa, compilando direttamente il quadro "G" del totale gas naturale fatturato o impiegato;

- quadro G-TOTALE GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO, comprende tutte le tipologie di consumo assoggettate all'accisa, nel quale vanno indicati anche i quantitativi di gas naturale eventualmente già indicati nel quadro "F", al fine di consentire i corretti puntamenti con i rispettivi quadri di liquidazione.

Per gli usi civili, è prevista la distinzione tra "UTENZE DEL CENTRO-NORD" e "UTENZE DEL MEZZOGIORNO", in considerazione delle differenti aliquote di accisa a cui assoggettare le forniture, occorre quindi utilizzare la partizione corrispondente al comune cui il prospetto è riferito.

Deve essere compilato un prospetto annuale per ciascun comune interessato dalle forniture di gas naturale, indicando obbligatoriamente in ciascuno dei prospetti la provincia e il comune cui si riferisce.

Le informazioni da riportare riguardano tutte le forniture di gas naturale – fatturato agli utenti, impiegato per usi propri o comunque consumato, anche irregolarmente – sia che non comportino il pagamento dell'accisa, sia che comportino il pagamento dell'accisa e - per le Regioni a statuto ordinario - dell'addizionale regionale.

Rientrano tra i quantitativi da dichiarare anche eventuali rettifiche di fatturazione per consumi relativi all'anno corrente, con il segno negativo se a credito degli utenti, solo nel caso che non vengano dichiarate a parte nel successivo quadro "H".

Nei prospetti è richiesta, per ogni voce, il numero delle utenze attive al 1° gennaio e la quantità in metri cubi.

I metri cubi di gas naturale fatturato o impiegato - risultanti dal prospetto annuale del quadro "E" - limitatamente agli usi esenti della tabella "A" del testo unico, vanno riportati nel successivo quadro di liquidazione dell'imposta regionale sostitutiva, per le sole Regioni a statuto ordinario che ne prevedono l'applicazione.

I metri cubi di gas naturale fatturato o impiegato vanno riportati nei successivi quadri di liquidazione corrispondentemente alle varie tipologie di utilizzo, a partire dal quadro "G" per l'accisa, e a partire dal quadro "F" per l'addizionale regionale (quest'ultima solo per le sole Regioni a statuto ordinario). In assenza del quadro "F" (aliquote dell'addizionale costanti in tutto il territorio provinciale) il quadro di liquidazione dell'addizionale regionale può essere compilato a partire dal quadro "G".

7. RETTIFICHE DI FATTURAZIONE

Il quadro H-RETTIFICHE DI FATTURAZIONE del prospetto delle rettifiche di fatturazione è utile all'inserimento dei dati relativi a rimodulazioni dei consumi, oggetto di precedenti fatturazioni, attinenti anche a periodi non compresi nell'anno in dichiarazione e può essere ugualmente utilizzato anche nel caso si sia fatturato nel corso del 2016 gas naturale fornito in vigenza di modalità di tassazione non più attuali quali, ad esempio, la ripartizione delle aliquote di accisa per usi civili in base alle tariffe T1 e T2.

In merito all'utilizzo di tale quadro, si tenga anche conto di quanto indicato nella nota 127213 del 4 novembre 2013, circa gli addebiti effettuati per imposta regionale sostitutiva su forniture di gas naturale effettuate *“nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari, ad organizzazioni internazionali riconosciute ed a membri di dette organizzazioni, alle Forze Armate del trattato del Nord Atlantico, nel quadro di un accordo con Paesi terzi che consenta anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto”*.

Attesa la portata dell'art. 14 del testo unico in merito agli indebiti pagamenti, si tenga presente che, sotto il profilo fiscale, le fatture che rettificano precedenti fatture emesse possono assumere una diversa valenza in base alle motivazioni che le hanno determinate.

Infatti, se trattasi di conguagli di precedenti periodi di consumo stimato, che rientrano tra le modalità di fatturazione ordinarie previste dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, pur rettificando le quantità di consumo imputate nei periodi intercorsi tra due letture effettive del contatore, non sono dovute ad errori di applicazione del regime fiscale e, pertanto, non determinano un indebito versamento dei tributi.

Viceversa, maggiori versamenti di imposta dovuti ad errori di entità o di imputazione dei consumi, configurano indebiti pagamenti e il diritto ad una corrispondente detrazione, ovvero al rimborso del credito, deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dal citato art. 14 del testo unico.

Il prospetto delle rettifiche di fatturazione, per i soli usi assoggettati ad accisa o alle imposte regionali, è suddiviso per:

- accisa;
- addizionale regionale (per le sole Regioni a statuto ordinario);
- imposta regionale sostitutiva (per le sole Regioni a statuto ordinario).

Deve essere compilato un prospetto annuale per ciascun comune interessato dalle forniture di gas naturale, indicando obbligatoriamente in ciascuno dei prospetti la provincia e il comune cui si riferisce.

Riguardo all'addizionale regionale e all'imposta regionale sostitutiva, è richiesto il solo importo totale delle rettifiche, con il segno “ - ” in caso di importi totali a credito degli utenti.

Relativamente all'accisa, il quadro presenta la stessa suddivisione, già vista per il gas naturale fatturato o impiegato, in funzione delle tipologie di utilizzo e, per i soli usi civili, della ubicazione delle utenze. Come ulteriore dettaglio è prevista la distinzione tra rettifiche di fatturazione “a debito” degli utenti e rettifiche “a credito”.

Per ciascuna voce di addebito o accredito vanno trascritte la quantità oggetto della rettifica, l'aliquota applicata e l'importo risultante dal prodotto della quantità per l'aliquota, arrotondato alla seconda cifra decimale. Per ogni tipologia di utilizzo vanno poi sommati tutti gli importi in addebito e sottratti tutti gli importi in accredito: il valore così determinato, con l'eventuale segno negativo, andrà riportato nella colonna "totale" corrispondente alla tipologia di utilizzo. L'accisa sul gas naturale per combustione prevede anche un importo totale, come somma algebrica degli importi totali relativi alle singole tipologie di utilizzo.

Gli importi totali delle rettifiche di fatturazione, tanto per l'accisa, quanto per l'addizionale regionale e l'imposta regionale sostitutiva, vanno infine riportati - con l'eventuale segno negativo - nei rispettivi quadri di liquidazione.

Si precisa che le differenze di importo, che si dovessero riscontrare tra i totali ottenuti mediante le modalità di calcolo sopra descritte ed i corrispondenti importi rilevabili dalla somma algebrica delle singole rettifiche effettuate (sommatoria che risente gli effetti dei molteplici arrotondamenti operati), andrà riportata nell'apposito rigo "arrotondamenti" previsto nei prospetti di liquidazione, previo somma algebrica con l'eventuale differenza che si dovesse riscontrare, per le stesse motivazioni, nella compilazione di tali prospetti.

8. LIQUIDAZIONE DELL'ACCISA

Il quadro I-LIQUIDAZIONE DELL'ACCISA dell'omonimo prospetto, va compilato per ambito provinciale ed è suddiviso in due sezioni, distinte in relazione all'impiego del gas naturale nell'uso di carburazione oppure di combustione, necessarie per differenziare le spettanze nei due specifici capitoli di entrata del bilancio statale:

- ⇒ **CAPITOLO 1412** (accisa sul gas naturale per autotrazione);
- ⇒ **CAPITOLO 1421** (accisa sul gas naturale per combustione).

Qualora nel corso del 2016 sia stata attivata la fornitura del gas naturale in una nuova provincia rispetto a quelle comunicate nella denuncia di inizio attività e successivi aggiornamenti, il corrispondente quadro di liquidazione dell'accisa deve riportare l'indicazione del mese in cui ha avuto inizio l'attività di vendita ai consumatori finali.

Il quadro consente di calcolare, aggregando per competenza provinciale le quantità di gas naturale fatturato o impiegato nei diversi usi (riportate per ambito comunale nei quadri "G"), i relativi importi dovuti.

Per il gas naturale fornito ai consumatori finali è prevista l'indicazione delle eventuali rettifiche di fatturazione, dichiarate a parte nel quadro "H", con il relativo segno, nonché l'indicazione del valore dello scostamento tra il risultato del prodotto dei consumi fatturati per la relativa aliquota ed il totale dell'imposta fatturata agli utenti e risultante dalle fatture.

Nelle colonne dei consumi vanno riportati, con riferimento alle voci del totale gas naturale fatturato o impiegato (quadro "G") indicate rigo per rigo, i quantitativi di gas naturale fatturati

o impiegati alle singole tipologie di utilizzo. Per gli usi civili, è prevista la distinzione tra “UTENZE DEL CENTRO-NORD” e “UTENZE DEL MEZZOGIORNO”, in considerazione delle differenti aliquote di accisa, occorre quindi utilizzare la partizione corrispondente alla provincia cui il prospetto è riferito.

La somma dei consumi indicati su ogni rigo del prospetto provinciale per la liquidazione dell'accisa, deve coincidere con la sommatoria dei metri cubi dichiarati nel rigo di riferimento dei quadri “G” relativi ai comuni di appartenenza della provincia cui il prospetto di liquidazione si riferisce.

Per ogni quantitativo va quindi indicata la relativa aliquota dell'accisa. In caso di una o più variazioni delle aliquote nel corso dell'anno, si utilizzano per i soli rigi interessati due o più colonne di consumi e aliquote, ripartendo i consumi per ciascuna aliquota utilizzata. L'imposta di ciascun rigo deve coincidere con il prodotto dei consumi per la relativa aliquota, arrotondato alla seconda cifra decimale.

Al fine di far corrispondere il totale della colonna dell'imposta con il totale dell'imposta fatturata agli utenti e risultante dalle fatture, nel rigo “arrotondamenti” deve essere indicata l'eventuale differenza tra i due valori, determinatasi in conseguenza degli arrotondamenti effettuati nelle fatture, alla quale va sommata l'eventuale differenza riscontrata, per la medesima motivazione, nel quadro “H”.

I totali dei singoli capitoli di imputazione, determinati come somma dei valori della colonna “Imposta”, vanno trascritti nel successivo quadro di riepilogo e saldo dell'accisa della corrispondente provincia.

9. RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA

Il quadro L-RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA contiene i dati per il conteggio analitico della accisa dovuta per ambito provinciale ed è suddiviso in due sezioni, in coerenza con quanto indicato nel precedente prospetto di liquidazione dell'accisa, corrispondenti ai due distinti capitoli di entrata del bilancio statale.

Tale quadro consente di determinare per ambito provinciale il conguaglio tra le rate di acconto calcolate per il 2016 (nella precedente dichiarazione) e l'effettiva accisa dovuta sui consumi 2016 accertati in questa dichiarazione annuale e liquidati nel quadro “I”, nonché di indicare le rate di acconto dovute per il 2017.

Per ciascuno dei capitoli di imputazione devono essere indicati i seguenti dati:

→ **accisa liquidata**, desunta dal rigo TOTALE CAPITOLO della corrispondente sezione del quadro “I” di liquidazione dell'accisa relativo alla medesima provincia;

→ **ratei d'acconto calcolati nella precedente dichiarazione**, desunta dal rigo del totale acconti del corrispondente (per provincia e per sezione) quadro “L” della dichiarazione 2015 (rigo L5 oppure rigo L10), salvo diversa successiva rideterminazione da parte

dell'Ufficio competente ovvero, in caso di variazione delle aliquote, da parte dell'Azienda. In pratica, l'importo da indicare deve corrispondere al debito d'imposta calcolato sull'imponibile accertato nella precedente dichiarazione annuale, a prescindere dai versamenti effettivamente eseguiti nel corso dell'anno 2016 sulla base del conguaglio 2015 o di crediti pregressi. Se la dichiarazione annuale è relativa al primo anno di attività, l'importo dei ratei d'acconto da indicare è quello determinato in via presuntiva dall'Ufficio competente.

Nei casi in cui, a fronte di provvedimenti e di avvisi di pagamento emessi dal competente Ufficio, si è provveduto nel corso dell'anno ad effettuare i versamenti dovuti, con conseguente fatturazione per rivalsa nei confronti dei clienti finali, tali versamenti devono essere sommati ai ratei d'acconto, avendo inserito i dati delle suddette fatture nel quadro "G" o nel quadro "H".

→ **saldo dell'accisa**, definito come differenza tra *accisa liquidata* e *ratei d'acconto*:

- se il valore della differenza è positivo, riportarlo nel rigo **conguaglio accisa a debito**;
- se il valore della differenza è negativo, riportarlo nel rigo **conguaglio accisa a credito**;

→ **ratei mensili in acconto**, costituiti dagli importi a debito alle singole scadenze mensili nel corso dell'anno 2017. I progressivi da "01" a "12" identificano i mesi da gennaio a dicembre e gli importi delle singole rate vanno così determinati:

- la rata base deve essere pari a un dodicesimo dell'imposta calcolata sull'imponibile costituito dai consumi accertati dell'anno 2016, in conseguenza delle aliquote vigenti alla data di presentazione della dichiarazione. Si fa presente che, qualora sia stata iniziata l'attività nel corso del 2016, i consumi effettuati nei mesi di attività, che sarebbero rappresentativi solo di una frazione dell'anno, devono essere rapportati all'intero anno affinché possano costituire l'imponibile richiesto per il calcolo della rata mensile in acconto. In relazione alla data di presentazione della dichiarazione annuale si verificano i seguenti casi:
 - ✓ nel caso di dichiarazione presentata a gennaio 2017, tutte le dodici rate assumeranno il valore costante della rata mensile in acconto, calcolata come rata base per il 2017
 - ✓ nel caso di dichiarazione presentata a febbraio 2017, la rata di gennaio ("01") avrà lo stesso valore della rata base determinata per il 2016. All'importo della rata base per il 2017 da indicare come rata mensile in acconto di febbraio ("02") andrà sommato se positivo, o sottratto se negativo, il conguaglio tra la rata base 2017 e la rata indicata per il mese di gennaio, in modo da equiparare contabilmente l'importo dovuto a gennaio alla rata base 2017. Le altre rate mensili in acconto (da "03" a "12") assumeranno il valore costante della rata base 2017, salvo nel caso in cui l'importo del conguaglio negativo tra la rata di base e la rata indicata a gennaio sia superiore alla stessa rata base 2017: in tale evenienza, detto conguaglio sarà recuperato su tutti i ratei mensili – a partire da febbraio – fino a concorrenza totale dell'importo
 - ✓ nel caso di dichiarazione presentata a marzo 2017, la rata da indicare per il mese di febbraio ("02") avrà lo stesso valore stabilito per la rata di gennaio. All'importo della rata base per il 2017 da indicare come rata mensile in acconto per il mese di marzo ("03") andrà sommato se positivo, o sottratto se negativo, il conguaglio tra la rata base 2017 e le rate indicate a gennaio e febbraio, in modo da equiparare contabilmente l'importo dovuto a gennaio e febbraio alla rata base 2017. Le altre rate mensili in

acconto (da “04” a “12”) assumeranno il valore costante della rata base 2017, salvo nel caso in cui l’importo del conguaglio negativo tra la rata base 2017 e le rate indicate a gennaio e febbraio sia superiore alla stessa rata base 2017: in tale evenienza, detto conguaglio va recuperato su tutti i ratei mensili – a partire da marzo – fino a concorrenza totale dell’importo.

Si precisa che ai ratei mensili in acconto non deve essere sommato il conguaglio accisa a debito o sottratto il conguaglio accisa a credito. La somma dei dodici ratei mensili in acconto deve coincidere con l’accisa calcolata sulla base dei consumi dell’anno 2016 e delle aliquote vigenti alla data di presentazione della presente dichiarazione. Detti ratei, pertanto, vanno sempre indicati, anche se i corrispondenti versamenti dovessero risultare di diverso importo per la presenza di crediti o debiti nella contabilità (quella che il competente Ufficio allestisce in carico al soggetto obbligato al pagamento delle imposte)

→ *totale acconti*, determinato come sommatoria dei dodici ratei mensili in acconto.

Di tutti gli importi presenti nei quadri, i soli che possono avere il segno negativo (nel caso di liquidazione in negativo) sono quelli del rigo accisa liquidata; tutti gli altri vanno sempre trascritti in valore assoluto o azzerati se negativi.

10. LIQUIDAZIONE DELL’ADDIZIONALE REGIONALE

Il quadro M-LIQUIDAZIONE DELL’ADDIZIONALE REGIONALE va compilato solo per le Regioni a statuto ordinario e consente di calcolare l’addizionale regionale dovuta per ambito provinciale, aggregando per competenza territoriale le quantità di gas naturale fatturato o impiegato per fasce climatiche, riportate per ambito comunale nei quadri “F”.

Nel caso di aliquote dell’addizionale regionale non legate alle fasce climatiche, le quantità di gas naturale da riportare nella colonna dei consumi sono desunte dall’aggregazione per ambito provinciale delle quantità di gas naturale indicate nei quadri “G” corrispondenti ai comuni appartenenti alla provincia cui la liquidazione dell’addizionale si riferisce, utilizzando il riquadro della prima fascia climatica del prospetto di liquidazione e omettendo la lettera identificativa della fascia.

Non è presente, in quanto non prevista, la distinzione dei consumi in base alla ubicazione delle utenze civili.

Per il gas naturale fornito ai consumatori finali è prevista l’indicazione delle eventuali rettifiche di fatturazione, dichiarate a parte nel quadro “H”, con il relativo segno, nonché l’indicazione del valore dello scostamento tra il risultato del prodotto dei consumi fatturati per la relativa aliquota ed il totale dell’imposta fatturata agli utenti e risultante dalle fatture.

L’utilizzo delle colonne “Consumi”, “Aliquota” e “Imposta” è analogo a quanto già visto per l’accisa.

Il totale dell'addizionale, determinato come somma dei valori della colonna "Imposta", va trascritto nel successivo quadro di riepilogo e saldo dell'addizionale regionale della corrispondente provincia.

11. RIEPILOGO E SALDO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE

Il quadro N-RIEPILOGO E SALDO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE va compilato per ambito provinciale, solo per le Regioni a statuto ordinario, in coerenza con il precedente prospetto di liquidazione.

L'*addizionale liquidata* deve essere desunta dal rigo TOTALE ADDIZIONALE REGIONALE indicato nel quadro "M" di liquidazione dell'addizionale regionale della medesima provincia.

La determinazione di tutti i valori richiesti nel quadro è del tutto analoga a quanto già visto per il prospetto di riepilogo e saldo dell'accisa.

12. LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA

Il quadro O-LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA va compilato solo per le Regioni a statuto ordinario e consente di calcolare, limitatamente agli usi per i quali è dovuta, l'imposta regionale sostitutiva dovuta per ambito provinciale, aggregando per competenza territoriale le quantità di gas naturale fatturato o impiegato senza pagamento di accisa riportate per ambito comunale nei quadri "E".

Come anticipato nella nota n. 92853 del 7 agosto 2013, integrata dalla nota n. 127213 del 4 novembre 2013, già richiamate in premessa alle presenti istruzioni, il quadro "O" riguarda quegli impieghi del gas naturale per i quali vige l'esenzione dall'accisa, in virtù dei punti 6, 7, 14, 16 della Tabella A allegata al testo unico attualmente in vigore ed ai quali si applica l'imposta regionale sostitutiva come sancito dall'art. 9 del decreto legislativo 21/12/1990, n. 398, emanato in conformità ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'art. 6, comma 1, lettera b) della legge delega n. 158/1990.

Al riguardo, si rimanda a quanto chiarito nelle suddette note in merito ad eventuali fatturazioni che riguardino esenzioni non più in vigore o addebiti su forniture di gas naturale effettuate nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari, ad organizzazioni internazionali riconosciute ed a membri di dette organizzazioni, alle Forze Armate del trattato del Nord Atlantico, nel quadro di un accordo con Paesi terzi che consenta anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.

Per il gas naturale fornito ai consumatori finali è prevista l'indicazione delle eventuali rettifiche di fatturazione, dichiarate a parte nel quadro "H", con il relativo segno, nonché

l'indicazione del valore dello scostamento tra il risultato del prodotto dei consumi fatturati per la relativa aliquota ed il totale dell'imposta fatturata agli utenti e risultante dalle fatture.

L'utilizzo delle colonne "Consumi", "Aliquota" e "Imposta" è analogo a quanto già visto per l'accisa.

Il totale dell'imposta, determinato come somma dei valori della colonna "Imposta", va trascritto nel successivo quadro di riepilogo e saldo dell'imposta regionale sostitutiva della corrispondente provincia.

13. RIEPILOGO E SALDO DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA

Il quadro P-RIEPILOGO E SALDO DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA va compilato solo per le Regioni a statuto ordinario, in coerenza con il precedente prospetto di liquidazione.

L'*imposta liquidata* deve essere desunta dal rigo TOTALE ADDIZIONALE IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA del quadro di liquidazione "O" dell'imposta regionale sostitutiva della medesima provincia.

La determinazione di tutti i valori richiesti nel quadro è del tutto analoga a quanto già visto per il prospetto di riepilogo e saldo dell'accisa.

14. ELENCO CLIENTI AGEVOLATI

I soggetti obbligati di cui all'articolo 26, comma 7, lettera a), del testo unico, devono compilare l'elenco dei consumatori finali ai quali forniscono il gas naturale:

- per impieghi non soggetti a tassazione o esenti (quadro "E");
- per impieghi per uso industriale (quadro "G"-rigo G1);
- per impieghi previsti dal punto 11 Tabella A (quadro "G"-rigo G10 o rigo G11);
- per autotrazione (quadro "G"-rigo G12);
- per impieghi previsti dal punto 10 Tabella A (quadro "G"-rigo G13);
- per impieghi previsti dal punto 16bis Tabella A (quadro "G"-rigo G14).

Per ogni fornitura va indicato:

- il codice identificativo dell'utilizzatore (codice ditta o codice accisa, ovvero partita IVA o codice fiscale);
- la tipologia di utilizzo del gas naturale, riconosciuta avente diritto al trattamento fiscale agevolato, individuandola specificatamente mediante la relazione quadro/rigo dove tale

tipologia è riportata nel modello della dichiarazione. Pertanto, per il gas fatturato o impiegato senza pagamento di accisa, la tipologia di utilizzo è individuata con l'identificativo dell'appropriato rigo del quadro E (da E1 a E14); mentre per il gas fatturato o impiegato in usi diversi da quello civile, con l'applicazione di un'aliquota specifica o agevolata, la tipologia di utilizzo è individuata con l'identificativo dell'appropriato rigo del quadro G (G1, G10, G11, G12, G13 e G14);

- la modalità di applicazione dell'agevolazione, ossia del trattamento tributario identificato al punto precedente mediante la relazione quadro/rigo, che viene qui distinto in:
 1. “Totalmente non tassata (100%)”, da intendersi come totalmente non assoggettata al trattamento tributario ordinario del gas naturale destinato alla combustione per uso civile, si può quindi utilizzare tale opzione per indicare, sia per le tipologie di utilizzo del quadro E, sia per quelle del quadro G sopra specificate, che il trattamento tributario identificato mediante la relazione quadro/rigo è riferito al 100% del gas naturale fornito;
 2. “a forfait”, se il trattamento tributario identificato mediante la relazione quadro/rigo è stato applicato su una parte dei consumi fatturati (in base ad un forfait), specificando la percentuale utilizzata;
 3. “mediante misura (a contatore/misuratore)”, se il trattamento tributario identificato mediante la relazione quadro/rigo è stato applicato ad una parte dei consumi fatturati in base all'utilizzo di contatori (mediante misura);
- la data dalla quale è stata applicata l'agevolazione (nel formato gg/mm/aaaa);
- la data dalla quale non viene più applicata l'agevolazione, nei casi di cessazione della fornitura in corso d'anno (nel formato gg/mm/aaaa).

15. ELENCO PROPRI FORNITORI

I soggetti obbligati al pagamento dell'accisa, diversi dai gestori delle infrastrutture per lo stoccaggio, il trasporto e la distribuzione del gas naturale, devono compilare l'allegato alla dichiarazione nel quale riportare i dati relativi al gas naturale, riscontrabili dalle fatture di acquisto, indicando la provenienza e il fornitore, con le relative quantità.

L'elenco è costituito essenzialmente da tre colonne, nelle quali viene richiesto di inserire, rispettivamente:

1. la **PROVENIENZA**, intesa come nazionalità del soggetto da cui è stata acquistato il gas naturale, da distinguere in:
 - a. nazionale;
 - b. UE;
 - c. extra UE.
2. il **CODICE IDENTIFICATIVO FORNITORE**, ossia il codice accisa/ditta, la partita IVA o il codice fiscale del suddetto soggetto, se di nazionalità italiana, altrimenti la sigla dello stato comunitario o extra comunitario;
3. le relative **QUANTITÀ**, in metri cubi, riscontrabili dalle fatture di acquisto.